

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 3

Adunanza 21 gennaio 2014

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SETTIMO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 31 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 27 – 636/2014

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori PIERGIORGIO BERTONE e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Settimo Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 59 - 9372 del 7 ottobre 1991, successivamente modificato con Variante Tecnico Normativa n. 1, approvata con D.G.R. n. 36-15683 del 30 dicembre 1996, con Variante n. 4, approvata con D.G.R. n. 8-27657 del 28 giugno 1999, con Variante n. 7, approvata con D.G.R. n. 4-5477 del 11 marzo 2002, con Variante n. 13, approvata con D.G.R. n. 26-29 del 9 maggio 2005 e con Variante Strutturale n. 15 al P.R.G.C., approvata con D.G.R. n. 51-4542 del 27 novembre 2006;
- ha approvato quattordici Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. 56/77;
- ai sensi della L.R. 1/2007 ha approvato:
 - con D.C.C. n. 16 del 29 febbraio 2008, la Variante Strutturale n. 18 al P.R.G.C. vigente;
 - con D.C.C. n. 20 del 31 marzo 2009, la Variante Strutturale n. 20 al P.R.G.C.;
 - con D.C.C. n. 27 del 25 marzo 2011, la Variante Strutturale n. 21 al P.R.G.C.;
 - con D.C.C. n. 27 del 30 marzo 2012, la Variante Strutturale n. 24 al P.R.G.C.;

- ai sensi della L.R. 1/2007 ha adottato con D.C.C. n. 66 del 24 ottobre 2013 il Progetto Preliminare controdedotto della Variante Strutturale n. 30 al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 74 del 28 novembre 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 31 al P.R.G.C., ai sensi del comma 5, articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Provincia, in data 20 dicembre 2013, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. 072/2013)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 42.710 abitanti al 1971; 44.210 abitanti al 1981; 45.984 abitanti al 1991, 47.023 abitanti al 2001 e 47.790 abitanti al 31 dicembre 2010; il trend demografico evidenziato nel periodo 1971/2010 e pari ad un incremento del 10,6%;
- superficie territoriale di 3.237 ettari di pianura e con pendenze inferiori al 5%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di 2.968 *ha* appartenenti alla *Classe II^* (pari a circa il 92% della superficie comunale), dei quali 1.581 con destinazione diversa da quella agricola; inoltre 50 *ha* sono interessati da "Aree boscate";
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 1 denominato "AMT-NE" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- risulta individuato, ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A., quale "polo medio" dell'armatura urbana che dispone di una diversificata offerta di servizi interurbani, a maggior raggio di influenza; appartengono a questo livello i Comuni di Carmagnola, Chieri, Chivasso, Ciriè, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Orbassano, Pinerolo, Rivoli e Venaria Reale;
- risulta individuato, ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. tra i comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale;
- è individuato da P.T.R., poi confermato da P.T.C., come centro storico di tipo C, di media rilevanza;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada Torino-Milano "A4" e da un tratto della Torino-Aosta "A5", dalla ex S.S. n. 11 (ora di competenza regionale nel tratto interessato) e dalle Strade Provinciali n. 3 della Cebrosa, n. 12 del Fornacino, n. 92 di Castiglione, n. 93 di San Mauro, n. 220 di Brandizzo e n. 226 della Cascina Rubiana;
 - è attraversato dalla Ferrovia Torino - Milano, è presente una stazione;
 - è interessato dal tracciato della linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino-Lione;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Fiume Po e dal corso d'acqua di rii minori, bealere ecc;
- tutela ambientale:
 - il PTC2 individua una porzione del territorio interessata dall'area protetta provinciale, denominata: Zona naturale di salvaguardia "Tangenziale Verde e Laghetti della Falchera", di connessione tra parchi urbani e regionali, relativo alle aree di ex proprietà della BOR.SET.TO srl, per una superficie complessiva di circa 2.423.175 mq ripartita tra i comuni di Borgaro, Settimo Torinese e Torino;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 74 del 28 novembre 2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto,

adottato con la deliberazione testé citata, riguarda modesti puntuali adeguamenti a carattere normativo e cartografico, i quali non modificano il vigente quadro strategico di riferimento, ma rispondono alle necessità di risolvere alcuni nodi della rete idrografica comunale e di una maggiore puntualizzazione, derivanti principalmente dalla attività gestionale del Piano Regolatore.

In particolare la suddetta Variante, normativa e cartografica, è finalizzata a:

- inserire in cartografia i vincoli urbanistici e di tracciato relativi alla realizzazione del completamento del collettore Pescarito in Borgata Paradiso prevista dal Cronoprogramma delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico per la messa in sicurezza della Borgata stessa, i cui schemi progettuali sono stati definiti dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici;

Inoltre a dare soluzione a problemi minori che non presentano caratteri strutturali ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77:

- zona "z" all'interno della zona normativa "Fa79" sita in via Moglia - deduzione vincolo a spazio pubblico in favore di spazio privato pertinenziale;
- implementazione area corridoio ecologico della Bealera Nuova ai confini con Brandizzo;
- zona normativa "Mi5" sita in via Brescia - modifica viabilità ingresso stabilimento Pirelli;
- zona normativa "a.p.i." sita in via Moglia - individuazione area per orti urbani;
- zona normativa "KK12" sita in via Cena - ampliamento destinazioni d'uso;
- zona normativa "VII" sita in via Galileo Ferraris - ampliamento destinazioni d'uso;
- zona normativa "V" sita in via Luxemburg - ampliamento destinazioni d'uso;
- zona normativa "Ha45-V" e "Ha11-V" site in via Modigliani - ampliamento destinazioni d'uso;
- zona normativa "Qt6/I" sita in via Cavour, via Garibaldi - modifica parametri attuativi;
- zona normativa "Ne7" sita in corso Piemonte - ammissibilità monetizzazione aree a standard;
- zona normativa "Li15-Ni8-Ni11" sita in Strada San Giorgio - introduzione proposta urbanistica dei comuni contermini di Settimo Torinese, San Mauro Torinese e Torino;
- assenza zona normativa di area sita in Borgata Paradiso, presa d'atto di considerarla spazio privato pertinenziale (area movimentazione carichi azienda presente);
- zone normative "HRa7" e "VV13" site in Mezzi Po - trasferimento di capacità edificatoria;
- zona normativa "Pi7" sita in via Nenni - ampliamento capannone esistente.

Introduce, infine, una specificazione normativa relativa all'art. 53 "*Interventi edilizi di nuova costruzione*", relativamente alla possibilità di realizzare box fuori terra ove non sia consentito realizzare piani interrati.

La documentazione di Variante, precisa come i suddetti oggetti non contengano interventi soggetti a procedure di VIA, né realizzazioni di nuovi volumi non ricadenti in contesti già edificati e non si configurano come previsioni di nuovo impianto insediativo. Verifica, inoltre, che non vi siano modifiche comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali né ricadute relative ad aree vincolate ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi.

Riporta, sinteticamente, la conformità con la pianificazione sovracomunale e con il Piano di Zonizzazione Acustica;

dato atto che per quanto attiene l'intervento di cui alla scheda 10, riguardante la zona normativa "Li15-Ni8-Ni11" di Strada San Giorgio, relativa alla proposta urbanistica dei Comuni contermini di Settimo Torinese, San Mauro Torinese e Torino, finalizzata alla formazione di una scheda unica e condivisa per l'area di proprietà della Società Lavazza, lo stesso è stato discusso e condiviso nella riunione del 10 gennaio u.s. con la sottoscrizione delle "*Modifiche ed integrazioni alla dichiarazione di reciproco impegno del 21 giugno 2012*" nell'ambito dell'*Attuazione del Protocollo d'Intesa per la riqualificazione fisica,*

infrastrutturale, funzionale e sociale del Quadrante Nord Est dell'Area Metropolitana - Ambito produttivo di Pescarito, svoltasi presso la Regione Piemonte, alla presenza degli Enti interessati;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. n. 17 del 12 agosto 2013, la deliberazione C.C. n. 74 del 28 novembre 2013 di adozione della Variante n. 31 al P.R.G.C. vigente “... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui ... la stessa ... è classificata come parziale ...”;

dato atto che, l'Amministrazione Comunale, ha avviato la fase di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed alla Deliberazione Giunta Regionale n 12-8931 del 9 giugno 2008 “D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi” e trasmesso agli Enti Competenti in materia ambientale la documentazione necessaria;

visto il parere espresso con nota prot. n. 187727/LB6/Tit.10.4.2 del 8 novembre 2013 dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia, in qualità di “Soggetto con competenze ambientali”;

dato atto che l'Organo Tecnico comunale esaminati i pareri espressi dagli Enti competenti - A.R.P.A., Provincia - in data 8 novembre 2013 -, ha dichiarato la non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

dato altresì atto, che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalle L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e L.R. 17 del 12 agosto 2013, la deliberazione C.C. n. 74 del 28 novembre 2013 di adozione della Variante al P.R.G.C. contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5 dell'articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 dell'articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche” e del comma 2 dell'articolo 50 “Difesa del suolo”;

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e s.m.i.;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/02/2014;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 14/01/2014;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale 31 al P.R.G.C. del Comune di Settimo Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 74 del 28 novembre 2013, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 31 al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al di Comune Settimo Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta